



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.4.2003
COM(2003) 214 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio relativo
all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e
l'Iraq**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio, che impone sanzioni finanziarie o economiche all'Iraq, è stato modificato nel 2002 e, più di recente, nel febbraio 2003 dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione.
- (2) Nell'allegato I del regolamento figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste destinate all'Ufficio del programma Iraq (OIP) del Segretariato generale delle Nazioni Unite o al comitato istituito a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, nonché un indirizzo presso la Commissione per gli scambi di informazioni tra Stati membri e Commissione.
- (3) La Finlandia ha chiesto che venisse aggiunta all'allegato un'altra autorità competente, mentre il Regno Unito ha chiesto che l'indirizzo della sua autorità competente fosse modificato; a seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2465/1996 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2465/1996² figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste destinate all'Ufficio del programma Iraq (OIP) del Segretariato generale delle Nazioni Unite o al comitato istituito a norma della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, nonché un indirizzo presso la Commissione per gli scambi di informazioni tra Stati membri e Commissione;
- (2) la Finlandia ha chiesto che venisse aggiunta all'allegato un'altra autorità competente, mentre il Regno Unito ha chiesto che l'indirizzo della sua autorità competente fosse modificato; a seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione;
- (3) occorre quindi modificare l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2465/1996 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2003 della Commissione, GU L 28 del 4.2.2003, pag. 26.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2465/1996 è così modificato:

- (1) Sotto la dicitura "Finlandia" viene aggiunta l'autorità seguente:

"Kauppa- ja teollisuusministeriö/ Handels- och industriministeriet
PL/PB 32
FIN-00023 Valtioneuvosto/ Statsrådet
Tel.: 358 9 16001
Fax: 358 9 160 64622"
- (2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Regno Unito" è sostituito dal testo seguente:

"Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 0510
Fax (44-207) 215 0511"
- (3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura "Comunità europea" è sostituito dal testo seguente:

"Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni
CHAR 12/163
B - 1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int"